

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/268 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2022

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione <sup>(2)</sup>, dell'8 giugno 2016, ha autorizzato un preparato di *Bacillus licheniformis* (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi. Il titolare di tale autorizzazione è Novus Europe SA/N.V.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione <sup>(3)</sup>, dell'11 luglio 2018, ha autorizzato un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi.
- (4) La società Novus Europe NV ha presentato una domanda conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982.
- (5) Il richiedente sostiene di aver cambiato il proprio nome da Novus Europe SA/N.V. a Novus Europe NV. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Novus Europe SA/N.V.) (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 11).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).

- (6) La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi per mangimi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (7) Affinché il richiedente possa avvalersi dei diritti di commercializzazione sotto il nuovo nome di Novus Europe NV, è necessario modificare i termini delle autorizzazioni.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982.
- (9) Non essendovi motivi di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento ai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti degli additivi per mangimi in questione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/898**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Novus Europe SA/N.V.» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Novus Europe NV»;
- 2) nell'allegato, seconda colonna, «Nome del titolare dell'autorizzazione», il nome «Novus Europe SA/N.V.» è sostituito dal nome «Novus Europe NV».

#### *Articolo 2*

### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Novus Europe NV»;
- 2) nell'allegato, seconda colonna, «Nome del titolare dell'autorizzazione», il nome «Novus Europe N.A./S.V.» è sostituito dal nome «Novus Europe NV».

#### *Articolo 3*

### **Misure transitorie**

Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

#### *Articolo 4*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---